

Patrimonio Netto e passivo

Patrimonio Netto

EURO **165.713** MILA

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce.

EURO MILA	CAPITALE SOCIALE	RISERVA LEGALE	RISERVA DA CONSOLIDAMENTO RSE	UTILI PORTATI A NUOVO	UTILE/ (PERDITA) D'ESERCIZIO	TOTALE
Saldo al 31 12 2013	26.000	5.200	80	120.179	14.613	166.071
Destinazione dell'utile 2013						
A utili portati a nuovo	-	-	-	5.613	(5.613)	-
Distribuzione del dividendo controllante	-	-	-	-	(9.000)	(9.000)
Distribuzione della riserva disponibile	-	-	-	(3.143)	-	(3.143)
Risultato netto dell'esercizio 2014						
Utile di esercizio	-	-	-	-	15.276	15.276
Saldo al 31 12 2014	26.000	5.200	80	122.649	15.276	169.204
Destinazione dell'utile 2014						
A utili portati a nuovo	-	-	-	5.490	(5.490)	-
Distribuzione del dividendo controllante	-	-	-	-	(9.786)	(9.786)
Distribuzione della riserva disponibile	-	-	-	(5.226)	-	(5.226)
Risultato netto dell'esercizio 2015						
Utile di esercizio	-	-	-	-	11.520	11.520
SALDO AL 31 12 2015	26.000	5.200	80	122.913	11.520	165.713

Capitale sociale

EURO **26.000** MILA

Il capitale sociale della capogruppo GSE è rappresentato da n. 26.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di un Euro ciascuna.

Riserva legale

EURO **5.200** MILA

Rappresenta la riserva legale della capogruppo pari al 20% del capitale sociale.

BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione sulla gestione • Schemi di bilancio • Nota integrativa • Attestazioni

Riserva di consolidamento RSEEURO **80** MILA

La voce al 31 dicembre 2015 accoglie l'ammontare derivante dalla differenza tra il prezzo d'acquisizione della partecipazione e il valore del Patrimonio Netto alla data di acquisizione.

Utili portati a nuovoEURO **122.913** MILA

La voce accoglie, oltre alle riserve legali e straordinarie delle società controllate, gli utili conseguiti in esercizi precedenti dalle società del Gruppo. È altresì ricompreso l'importo di Euro 291 mila della società controllante relativo al maggior valore afferente al ramo di azienda conferito da Enel S.p.A. a seguito dell'atto di conferimento del 2 agosto 1999.

Tale voce rispetto al 2014 si è incrementata per Euro 264 mila; tale importo rappresenta la variazione netta data da un lato dall'incremento di Euro 5.490 mila dovuto agli utili 2015 portati a nuovo, dall'altro dalla riduzione di Euro 5.226 mila per la distribuzione delle riserve effettuate in ottemperanza alla Legge 89 del 23 giugno 2014.

Utile del GruppoEURO **11.520** MILA

La voce accoglie il risultato del Gruppo GSE per l'esercizio 2015.

Di seguito si espone il raccordo tra Patrimonio Netto e utile della capogruppo e i dati consolidati.

EURO MILA	31 12 2013	2014		31 12 2014	2015		31 12 2015
	Patrimonio Netto	Conto economico	Altre variazioni	Patrimonio Netto	Conto economico	Altre variazioni	Patrimonio Netto
Valori GSE S.p.A.	143.835	21.700	(9.000)	153.392	10.175	(9.786)	148.556
Effetto consolidamento delle società controllate	22.157	9.080	(15.504)	15.732	7.728	(6.383)	17.077
Dividendi controllate	–	(15.504)	15.504	–	(6.383)	6.383	–
Riserva di consolidamento RSE S.p.A.	80	–	–	80	–	–	80
Totale Gruppo	22.237	(6.424)	–	15.812	1.345	–	17.157
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	166.072	15.276	(9.000)	169.204	11.520	(9.786)	165.713

Fondi per rischi e oneri

EURO **65.779** MILA

La consistenza dei fondi è di seguito sintetizzata.

EURO MILA	VALORE AL 31 12 2014	ACCANTONAMENTI	UTILIZZI	RICLASSIFICA A DEBITO	RILASCI	VALORE AL 31 12 2015
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	372	8	(141)	—	—	239
Fondo per imposte, anche differite	3.093	8.645	(8.094)	—	—	3.644
Altri fondi	39.353	31.885	(8.502)	(520)	(320)	61.896
TOTALE	42.818	40.538	(16.737)	(520)	(320)	65.779

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili

EURO **239** MILA

Il fondo accoglie l'indennità sostitutiva del preavviso e mensilità aggiuntive a favore del personale in servizio che ha maturato il diritto ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro e di accordi sindacali vigenti.

Fondo imposte, anche differite

EURO **3.644** MILA

Il Fondo per imposte anche differite è costituito dal fondo oneri fiscali per Euro 2.016 mila e dal fondo imposte differite per Euro 1.628 mila.

Il fondo imposte differite, pari al 31 dicembre 2014 a Euro 3.093 mila, si decrementa di Euro 1.465 mila principalmente a seguito dell'effetto contrapposto delle seguenti cause:

- gli utilizzi, in gran parte imputabili alla controllata RSE (Euro 7.636 mila) relativi al rigiro delle imposte differite per contributi per la Ricerca di Sistema di competenza di anni precedenti, la cui tassazione è avvenuta nell'esercizio. In misura minore, riguardano la controllata AU per la quota di interessi di mora incassati nell'anno e per il recupero di oneri dedotti solo fiscalmente in esercizi precedenti;
- gli accantonamenti effettuati da RSE (Euro 6.437 mila) per i contributi per la Ricerca di Sistema di competenza del Piano Annuale 2015 ancora da incassare (Euro 23.645 mila), la cui tassazione è differita agli esercizi successivi.

Il Fondo oneri fiscali accoglie l'accantonamento prudenziale da parte della controllante (Euro 2.016 mila) per la maggiore IRAP e oneri accessori calcolati in conseguenza delle eccezioni rilevate dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Entrate del Lazio nel Processo Verbale di Constatazione (PVC) notificato nel mese di novembre 2015. Nel PVC, riferito al solo anno di imposta 2011, i verificatori hanno contestato al GSE l'utilizzo della agevolazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/97, il cosiddetto "Cuneo fiscale", per difetto dei requisiti richiesti. La società, dopo aver fatto pervenire le proprie osservazioni in merito, esponendo le motivazioni che avevano portato a usufruire della citata agevolazione, ha prudenzialmente scelto di regolarizzare la propria posizione attivando l'istituto del "ravvedimento operoso". L'importo accantonato comprende quindi, oltre alle maggiori imposte da versare, anche il calcolo degli interessi e delle sanzioni calcolati in misura ridotta. Inoltre, in considerazione della circostanza che anche per i successivi anni 2012, 2013 e 2014 il GSE ha applicato lo stesso regime fiscale, si è ritenuto prudente procedere a "ravvedere" anche tali anni.

BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione sulla gestione • Schemi di bilancio • Nota integrativa • Attestazioni

Altri fondiEURO **61.896** MILA

La componente principale della voce risulta essere il fondo della controllata GME accantonato in relazione all'extra reddito operativo imputabile alla PCE (Euro 19.824 mila), che al 31 dicembre 2014 era pari a Euro 15.623 mila, e nel corso dell'anno si è incrementato di Euro 4.812 mila, al netto di utilizzi per Euro 611 mila. La voce Altri fondi comprende inoltre il Fondo contenzioso e rischi diversi (Euro 15.985 mila) che, al 31 dicembre 2015, accoglie i potenziali oneri relativi ai contenziosi in corso, valutati sulla base delle indicazioni rinvenienti dai legali esterni della società, tutti stimati di probabile sostenimento, nonché gli oneri che si ritiene di dover sostenere per la difesa avanti i diversi organi di giudizio, oltre agli interessi legali.

Non si è tenuto conto di quelle vertenze che, sulla base delle indicazioni dei legali esterni, potrebbero risolversi con esito positivo.

Per le vertenze per le quali un eventuale esito negativo non è ragionevolmente quantificabile, si rinvia alla nota relativa agli Impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Il Fondo contenzioso e rischi diversi al 31 dicembre 2014 risultava pari a Euro 11.725 mila; l'incremento complessivo subito nell'anno (Euro 4.260 mila) è riconducibile essenzialmente agli accantonamenti (Euro 4.825 mila) per nuove cause e per il calcolo degli interessi maturati nell'anno 2015 sull'importo delle cause già presenti nel fondo. Questo aumento è in parte compensato da utilizzi per Euro 36 mila, riclassifiche a debito certo, per importi che saranno corrisposti nei primi mesi del 2016, per Euro 485 mila, e rilasci per Euro 45 mila, determinati dal venir meno delle condizioni di rischio inerenti ad alcuni contenziosi.

Il fondo è riferito a tipologie di contenzioso risalenti tra l'altro all'attività precedentemente di competenza del GRTN e che il GSE, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 11 maggio 2004, porta tuttora avanti presso le competenti sedi giudiziarie. In particolare il fondo accoglie la miglior stima dell'onere relativo ai contenziosi del lavoro e a quello derivante dalle seguenti passività potenziali.

Risarcimenti per il black out

Relativamente a tale tipologia di contenzioso, si segnala che il 3 maggio 2013 è pervenuta una comunicazione di Enel Distribuzione S.p.A. finalizzata all'interruzione dei termini prescrittivi della richiesta già inviata nel mese di luglio 2008. Con tale richiesta, Enel Distribuzione, nel presupposto della propria estraneità rispetto agli eventi che hanno dato luogo al black out nazionale del 2003, aveva chiesto al GSE e ad altre nove società la restituzione degli esborsi da essa sostenuti con riguardo ai giudizi nei quali è stata convenuta, con riserva di ottenere anche "quanto in futuro sarà ancora pagato a terzi, per le vicende del black out nazionale del 2003".

Il valore del fondo black out al 31 dicembre 2015 è stato determinato considerando le seguenti tipologie di passività potenziali:

- parte della richiesta di risarcimento formulata da Enel Distribuzione;
- la copertura dei costi di difesa derivanti dal contenzioso.

Impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerazione – CIP6

Risulta pendente in sede civile un giudizio avente a oggetto aspetti contrattuali relativi alla corretta applicazione delle convenzioni CIP6.

In particolare, nel giudizio avverso Linea Energia S.p.A. (già Sageter Energia S.p.A.), il Tribunale di Brescia si era pronunciato parzialmente a sfavore del GSE, essendo stata accolta, sebbene non del tutto, la domanda di controparte; ciò aveva portato a un esborso pari a Euro 600 mila, attinti dal fondo. Contro la sentenza negativa del 2010 il GSE ha proposto appello incidentale, contestando l'incompetenza territoriale e il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il difetto di legittimazione attiva di Linea Energia S.p.A., nonché l'erronea pronuncia della sentenza impugnata con particolare riguardo alle spese del CTU. La causa è stata rinviata al 28 giugno 2016.

Campi elettromagnetici

Il GSE è ancora parte in causa in alcuni giudizi aventi a oggetto il risarcimento dei danni (patrimoniali, morali, ecc.) richiesti a seguito della paventata esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla rete di trasmissione nazionale.

Corrispettivi ex articolo 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012

È stato notificato un atto di citazione promosso dai titolari di diversi impianti incentivati mediante Certificati Verdi, finalizzato al riconoscimento da parte del Giudice di un presunto indebito arricchimento da parte del GSE, in ragione di una valorizzazione in eccesso dei corrispettivi amministrativi a favore del GSE e in capo ai produttori a cui sono stati riconosciuti Certificati Verdi per gli anni 2013 e 2014.

Sentenza TAR del Lazio n. 6102/2016

Con sentenza del 24 maggio 2016 n. 6102/2016, il TAR per il Lazio ha confermato che il D.M. 24 dicembre 2014 (rubricato "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica") risulta essere debitamente e compiutamente articolato sia in merito alla metodologia di calcolo delle tariffe, sia alla quantificazione dei costi relativi al triennio 2015-2018, sia alla quantificazione degli introiti del GSE derivanti dall'applicazione del nuovo regime tariffario. Rispetto a tali generali considerazioni fanno eccezione due profili, per i quali il TAR ha accolto il ricorso di controparte: da un lato, infatti, il corrispettivo per l'emissione dei Certificati Verdi deve essere parametrato, a parere del Giudice, all'energia incentivata e non al singolo certificato; dall'altro, ha annullato alcune previsioni delle Modalità operative per la riscossione delle tariffe, pubblicate dal GSE il 13 maggio 2015, relativamente a CAR, biocarburanti e Ritiro Dedicato. Tale statuizione ha comportato conseguentemente la necessità di un accantonamento prudenziale.

Sono, inoltre, ricompresi nella voce Altri fondi il fondo oneri per incentivi all'esodo della controllante GSE (Euro 10.000 mila) e della controllata RSE (Euro 685 mila).

In misura minore, sono compresi in questa voce i fondi per forme di incentivazione al personale (Euro 8.508 mila) legate al raggiungimento di obiettivi di tutte le società del Gruppo GSE. Tali fondi al 31 dicembre 2014 avevano una consistenza di Euro 7.791 mila, nel corso dell'anno hanno presentato accantonamenti per Euro 8.270 mila, utilizzi per Euro 7.243 mila, riclassifiche a debito certo per Euro 35 mila, in funzione dei premi maturati con riferimento all'esercizio precedente che verranno erogati nel corso del 2016, e rilasci per Euro 275 mila per la parte di premi che non verrà erogata.

Infine, trova collocazione in questa voce il Fondo rischi regolazione tariffaria della controllante GSE. La Delibera della AEEGSI 266/2016/R/eel del 26 maggio 2016, intitolata "Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per l'anno 2015" prevede, tra l'altro, che il tasso di remunerazione ante imposte del Patrimonio Netto del GSE sia fissato pari a 3,91%. Alcuni eventi, non considerati nell'ambito della citata Delibera, in quanto formati successivamente alla stessa, hanno influenzato positivamente i risultati economici di esercizio determinando una remunerazione potenzialmente superiore a quella prevista dalla Delibera in oggetto.

In considerazione del quadro regolatorio vigente si ravvede uno stato di incertezza circa la disponibilità della quota di remunerazione superiore alla misura del 3,91%, per cui si è ritenuto prudenziale accantonare al fondo rischi in esame tale eccedenza, pari a Euro 6.668 mila, la cui successiva destinazione terrà conto delle evoluzioni del quadro regolatorio.



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoEURO **11.818** MILA

EURO MILA	
SALDO AL 31 12 2014	12.633
Accantonamenti	4.254
Utilizzi per erogazioni	(988)
Altri movimenti	(4.081)
SALDO AL 31 12 2015	11.818

Il fondo copre tutte le spettanze di indennità di fine rapporto maturate al 31 dicembre 2015 dal personale dipendente, dovute ai sensi di legge e nettate delle anticipazioni concesse per prestiti per acquisto prima casa, anticipo spese sanitarie e per acquisto azioni Enel S.p.A. (quest'ultima concessa in occasione dell'offerta pubblica di azioni effettuata in data 2 novembre 1999, quando la società faceva ancora parte del Gruppo Enel). L'utilizzo è rappresentato dall'ordinaria movimentazione connessa alla risoluzione del rapporto di lavoro, all'acquisto prima casa o alle anticipazioni per spese sanitarie.

La voce Altri movimenti accoglie principalmente il trattamento di fine rapporto versato ai fondi previdenziali integrativi di categoria e al Fondo Tesoreria istituito presso l'INPS.

DebitiEURO **7.433.041** MILA

L'indicazione degli importi con scadenza entro e oltre cinque anni è riportata nell'apposito prospetto di dettaglio inserito a completamento del commento del passivo.

Debiti verso bancheEURO **293.323** MILA

La voce si riferisce alle posizioni debitorie a breve (Euro 93.806 mila) e a lungo termine (Euro 199.517 mila). Quelle a breve si riferiscono essenzialmente a posizioni debitorie registrate a fine anno della controllante (Euro 50.620 mila) e in misura minore di AU (Euro 26.183 mila) e di RSE (Euro 14.003 mila).

Le posizioni a lungo termine riguardano rispettivamente:

- il mutuo (Euro 12.000 mila) e il finanziamento (Euro 2.667 mila) accessi dalla controllante per l'acquisto dell'edificio di via Guidubaldo del Monte 45 a Roma. Su tali debiti maturano interessi al tasso variabile Euribor a 6 mesi maggiorato di 1 punto percentuale. Il mutuo ha scadenza 1° gennaio 2025 e il finanziamento il 31 dicembre 2024;
- la quota parte (Euro 184.850 mila) del finanziamento totale di Euro 300.000 mila erogata alla controllata AU nel corso degli anni 2014 e 2015 per l'acquisto di tre giornate di scorte specifiche OCSIT. Tale finanziamento, destinato all'approvvigionamento delle scorte OCSIT e avente scadenza 30 giugno 2019, matura interessi semestrali al tasso Euribor semestrale maggiorato di uno spread. Nel mese di luglio, traendo spunto dalle favorevoli condizioni presenti sul mercato dei capitali, e nell'ottica di perseguire una migliore gestione economico-finanziaria delle scorte petrolifere di sicurezza italiane, OCSIT ha rinegoziato alcune condizioni del finanziamento, ottenendo:
 - una riduzione della commissione di mancato utilizzo da 40 a 30 punti base;
 - una estensione del periodo di disponibilità delle somme dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016.

Esso non risulta gravato da garanzie reali o personali a favore dell'istituto erogante, ferma restando la previsione di un apposito conto vincolato, al quale affluiranno gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle scorte.

Debiti verso altri finanziatori

EURO **290.567** MILA

La voce accoglie l'ammontare delle somme comprensive degli interessi maturati, erogate da CSEA alla controllata GME ai sensi della Delibera dell'AEEGSI 560/2012/R/eel.

Tale Delibera individua, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in CSEA il soggetto finanziatore della liquidità necessaria al GME per regolare con la Slovenia i flussi finanziari derivanti dal Market Coupling.

La variazione rispetto all'esercizio precedente (Euro 250.339 mila) deriva dall'ampliamento del coupling che, dal 24 febbraio 2015, non riguarda più la sola frontiera slovena ma anche quella francese e austriaca.

Acconti

EURO **6.598** MILA

La voce si riferisce essenzialmente alle erogazioni ricevute da RSE da parte della Commissione Europea e del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca per progetti di ricerca in corso a fine anno.

Debiti verso fornitori

EURO **5.877.235** MILA

La voce accoglie i debiti riferibili principalmente all'acquisto di energia sul mercato elettrico da parte della controllata GME (Euro 2.327.947 mila), i debiti della controllante per l'incentivazione della produzione di impianti fotovoltaici (Euro 1.662.648 mila), per acquisto Certificati Verdi (Euro 668.494 mila), per il RID e la TO (Euro 601.917 mila), per acquisto di energia dai fornitori CIP6 (Euro 155.981 mila), oltre a oneri legati ad altre forme di incentivazione. Tale posta subisce un incremento rispetto all'anno precedente (Euro 376.632 mila) dovuto essenzialmente all'aumento dei debiti della controllante per incentivi a impianti fotovoltaici e per Quinto Conto Energia (Euro 981.777 mila), come conseguenza dell'applicazione del D.M. 16 ottobre 2014, che ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015 nuove modalità operative per l'erogazione dell'incentivo. Tale incremento è stato in parte compensato dalla riduzione dei debiti di GME per acquisti di energia (Euro 385.538 mila) e dei debiti della controllante per acquisto di Certificati Verdi (Euro 148.069 mila) e per RID e per TO (Euro 122.713 mila).

Debiti tributari

EURO **169.688** MILA

La voce rileva principalmente i debiti della capogruppo per la liquidazione IVA di Gruppo del mese di dicembre 2015, che mostra un debito pari a Euro 151.302 mila, derivante dalla differenza tra l'importo pagato in acconto e il debito effettivo dell'esercizio e per le ritenute rilevate a titolo di sostituto d'imposta effettuate sul pagamento dei contributi erogati a favore di soggetti titolari di impianti fotovoltaici e di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente (Euro 15.463 mila), oltre che il debito per le imposte correnti di alcune società del Gruppo GSE.

BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione sulla gestione • Schemi di bilancio • Nota integrativa • Attestazioni

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socialeEURO **3.994** MILA

EURO MILA	31 12 2014	31 12 2015	VARIAZIONE
Debiti verso INPS	3.067	3.132	65
Debiti diversi	1.097	862	(235)
TOTALE	4.164	3.994	(170)

La voce è composta essenzialmente da debiti verso istituti di previdenza, assistenziali e assicurativi relativi a contributi a carico del Gruppo, gravanti sia sulle retribuzioni erogate sia sugli oneri maturati e non corrisposti al personale per ferie maturate e non godute, nonché quelli relativi alle trattenute del personale dipendente.

Altri debitiEURO **791.301** MILA

Il dettaglio della voce è esposto nella tabella seguente.

EURO MILA	31 12 2014	31 12 2015	VARIAZIONE
Debiti per ETS	369.023	542.364	173.341
Depositi cauzionali da operatori del mercato elettrico e del gas	107.313	201.567	94.254
Depositi in conto prezzo da operatori dei Mercati per l'Ambiente	80.055	28.594	(51.461)
Debiti verso il personale	7.734	7.015	(719)
Altri debiti di natura diversa	11.487	11.601	114
Depositi cauzionali su contratti differenziali per bande CIP6	160	160	—
TOTALE	575.772	791.301	215.529

La variazione della voce rispetto all'esercizio precedente di Euro 215.529 mila è data essenzialmente dall'incremento dei debiti per le somme incassate dal GSE in qualità di auctioneer (Euro 173.341 mila), oltre che dei debiti per i maggiori depositi cauzionali effettuati dagli operatori dei diversi mercati relativi alla parte finale dell'esercizio 2015 (Euro 94.254 mila). Tale incremento è in parte compensato dai minori depositi in conto prezzo ricevuti da operatori dei Mercati per l'Ambiente (Euro 51.461 mila).

Debiti verso Cassa Servizi Energetici e AmbientaliEURO **335** MILA

Il debito verso la CSEA comprende il versamento da effettuare da parte di AU ai sensi della Delibera ARG/elt 122/10 sul conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al Servizio di Maggior Tutela relativamente ai saldi delle partite economiche di competenza registrate nell'esercizio 2015 (Euro 335 mila).

Ratei e risconti passivi

EURO **36.227** MILA

Sono composti come segue.

EURO MILA	31 12 2014	31 12 2015	VARIAZIONE
Ratei passivi	64	45	(19)
Risconti passivi	36.299	36.182	(117)
TOTALE	36.363	36.227	(136)

I risconti passivi sono riferiti principalmente:

- ad alcune partite inerenti i corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT – CCC – CCI), la cosiddetta rendita di interconnessione (Delibera dell'Autorità 162/99), e alla cosiddetta "riconciliazione" relativa all'anno 2001 (Euro 33.735 mila), in attesa che ne venga disposta la destinazione da parte della AEEGSI;
- ai corrispettivi fissi annui versati dagli operatori del mercato elettrico di competenza dell'esercizio successivo della controllata GME (Euro 1.629 mila);
- a proventi finanziari incassati in esercizi precedenti sul titolo obbligazionario della controllata GME, di competenza dei futuri esercizi (Euro 611 mila).

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei debiti e dei ratei e dei risconti in relazione al loro grado temporale di esigibilità.

EURO MILA	ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE IL 5° ANNO SUCCESSIVO	TOTALE
Debiti				
Debiti verso banche	280.123	7.330	5.870	293.323
Debiti verso altri finanziatori	290.567	-	-	290.567
Acconti	5.488	1.110	-	6.598
Debiti verso fornitori	5.877.235	-	-	5.877.235
Debiti tributari	169.688	-	-	169.688
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.994	-	-	3.994
Altri debiti	791.301	-	-	791.301
Debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	335	-	-	335
Totale debiti	7.418.731	8.440	5.870	7.433.041
Ratei e risconti passivi	35.921	306	-	36.227
TOTALE	7.454.652	8.746	5.870	7.469.268

Si segnala che, relativamente alla ripartizione per area geografica dei debiti del Gruppo, essi sono riferiti in massima parte all'ambito territoriale italiano, mentre per un importo pari a Euro 280.592 mila sono relativi ai Paesi dell'Unione Europea e infine per Euro 405.060 mila ai Paesi Extra UE.

BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione sulla gestione • Schemi di bilancio • Nota integrativa • Attestazioni

Garanzie e altri conti d'ordine

EURO **164.600.509** MILA

I conti d'ordine accolgono il valore delle fidejussioni e degli impegni, come di seguito evidenziato.

EURO MILA	31 12 2014	31 12 2015	VARIAZIONE
Garanzie			
Garanzie ricevute da altre imprese e da terzi	4.989.176	3.800.628	(1.188.548)
Garanzie prestate ad altre imprese e a terzi	6.676	41.924	35.248
Valore corrente delle Unità di Emissione e TEE	1.472	1.329	(143)
Altri conti d'ordine			
Impegni assunti per erogazione tariffe incentivanti fotovoltaico	110.759.400	97.341.700	(13.417.700)
Impegni assunti verso fornitori per acquisti di energia elettrica e TO	36.034.536	58.324.949	22.290.413
Impegni assunti per FER elettriche	1.637.810	4.997.080	3.359.270
Impegni assunti verso fornitori per forniture varie	158.292	91.374	(66.918)
Impegni assunti verso il personale	1.526	1.525	(1)
TOTALE	153.588.888	164.600.509	11.011.621

Le garanzie ricevute da altre imprese e da terzi si riferiscono essenzialmente alle garanzie rilasciate a favore di GME dagli operatori dei mercati gestiti (Euro 2.032.487 mila), da quelle rilasciate a favore di AU da banche o dalle società capogruppo degli esercenti il Servizio di Maggior Tutela (Euro 1.392.393 mila) e da quella posta a garanzia della convenzione della controllante con RFI (Euro 150.000 mila).

La voce Garanzie prestate ad altre imprese e a terzi si riferisce essenzialmente alla garanzia, prestata da AU a favore dell'Agenzia delle Entrate, a copertura dell'eccedenza di imposta detraibile trasferita al GSE nell'ambito della liquidazione IVA di Gruppo, compensata ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979 (Euro 33.866 mila).

Le voci che maggiormente determinano il saldo dei conti d'ordine sono relative ai corrispettivi da erogare, quali l'incentivo agli impianti fotovoltaici e la Tariffa Onnicomprensiva.

Le Unità di Emissione e i Titoli di Efficienza Energetica, valutati al valore corrente di mercato, si riferiscono ai titoli affidati in custodia giudiziale, pignorati o sottoposti a sequestro preventivo presso il Registro detenuto dal GME.

Impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Di seguito viene fatta menzione degli impegni e dei rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale in quanto la relativa passività è ritenuta possibile o i cui eventuali effetti economici negli esercizi futuri non sono, allo stato attuale, quantificabili in modo oggettivo.

Nei ricorsi le controparti richiedono, in genere, l'annullamento di provvedimenti del GSE aventi a oggetto il mancato riconoscimento, il riconoscimento in misura inferiore a quanto richiesto o la revoca/annullamento del riconoscimento dei benefici afferenti ai diversi ambiti di incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico di competenza del GSE.

Con riferimento alle controversie aventi a oggetto il riconoscimento di tariffe incentivanti, si precisa che eventuali soccombenze non determinerebbero, peraltro, effetti a conto economico data la natura passante sui risultati dei futuri esercizi degli stessi incentivi.

Controversie

FOTOVOLTAICO

Nell'ambito dell'incentivazione fotovoltaica, il GSE è oggetto di molteplici contenziosi afferenti alla richiesta di annullamento di provvedimenti con i quali il GSE ha negato, per carenza di requisiti, la concessione della maggior tariffa prevista per le integrazioni architettoniche degli impianti fotovoltaici o provvedimenti con i quali, per gli impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo, viene ridotta la tariffa concessa in prima battuta, a seguito della verificata elusione della previsione di cui all'articolo 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 (la cosiddetta norma anti-frazionamento). In tale ultimo caso, peraltro, nel 2015 alcune sentenze del Consiglio di Stato sono giunte a definire la vicenda processuale, in senso favorevole per il GSE.

Tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015 si sono chiusi definitivamente, sempre in senso favorevole, i contenziosi avviati da una molteplicità di operatori a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 5 maggio 2011 (il cosiddetto Quarto Conto Energia) e alla pubblicazione delle "Regole tecniche applicative per l'iscrizione al registro grandi impianti fotovoltaici", nonché quelli generatisi a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012 (il cosiddetto Quinto Conto Energia).

Un altro filone di contenzioso affrontato nel 2015 ha riguardato la decadenza delle istanze di accesso agli incentivi del Quarto Conto Energia per gli impianti che, pur inseriti in graduatoria in posizione utile, non sono entrati in esercizio entro i 7/9 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse per presunte cause di forza maggiore, non riconosciute come tali dal GSE. Di tali contenziosi solo una parte si è chiusa con la vittoria del GSE, per la controversa interpretazione, nei casi di specie, della nozione di forza maggiore recata dal Decreto.

Nel corso del 2015, inoltre, il TAR per il Lazio si è espresso in senso favorevole alle posizioni assunte dal GSE anche riguardo alla problematica del mancato rispetto dei criteri di priorità dichiarati dagli operatori in fase di iscrizione ai registri previsti dal Quarto Conto Energia: in particolare, la dichiarazione relativa alla sussistenza di un requisito di priorità in sede di iscrizione al Registro riscontrata come non corrispondente al vero in fase di ammissione agli incentivi è stata ritenuta dal Giudice Amministrativo tale da alterare gli esiti della procedura e meritevole, quindi, del provvedimento adottato del GSE recante la decadenza dalla graduatoria. Del pari, nel 2015 si è concluso in primo grado con esito favorevole il contenzioso relativo al mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti previsto per gli impianti fotovoltaici innovativi a impianti composti dai co-

BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione sulla gestione • Schemi di bilancio • Nota integrativa • Attestazioni

siddetti “pannelli sandwich” collocati su tettoie da parte degli operatori, senza però avere funzione sostitutiva dell’elemento architettonico di copertura.

Una problematica di rilievo, venuta in evidenza nel corso del 2014 e che ha comportato l’instaurarsi di numerosi giudizi tra il 2014 e il 2015, ha riguardato la certificazione di provenienza da Paesi UE dei pannelli installati sugli impianti fotovoltaici che avevano ottenuto l’accesso ai meccanismi incentivanti del Quarto e Quinto Conto Energia. Difatti la provenienza UE dei pannelli era criterio atto a determinare una maggiorazione tariffaria e/o un criterio di priorità nella formazione delle graduatorie dei registri. Anche a seguito di indagini svolte dalla magistratura inquirente su tutto il territorio nazionale, sono emersi numerosi casi di false certificazioni di produzione UE presentate in fase di qualifica, di certificazioni non corrispondenti ai pannelli installati o di certificazioni comunque non riconducibili a uno specifico sito di produzione europeo. In moltissimi di questi casi, i provvedimenti adottati dal GSE di diniego, sospensione cautelativa e/o decadenza sono stati impugnati dai produttori davanti al Giudice Amministrativo. Nel corso del 2015 si sono avute sulla questione le prime sentenze di merito che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti adottati dal GSE.

Nel corso del mese di dicembre 2014 e del mese di gennaio 2015 sono stati notificati al GSE diverse centinaia di ricorsi avverso l’articolo 26, commi 2 e 3, del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 dell’11 agosto 2014 (la cosiddetta Legge Competitività), nonché avverso il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2014, recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici” e, in via derivata, le “Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art. 26 della Legge 116/2014”, pubblicate dal GSE sul proprio sito. Tali previsioni normative e i relativi atti attuativi sono stati impugnati dagli operatori in ragione di presunti profili di lesione dell’affidamento, comportando la rimodulazione nel tempo o (a scelta dei produttori) la riduzione lineare degli incentivi per il fotovoltaico, da corrispondersi a partire da gennaio 2015. Nei ricorsi è stata altresì sollevata questione di legittimità costituzionale delle indicate norme. Il GSE si è costituito in giudizi “pilota”, chiedendo la reiezione dei ricorsi, in sintonia con l’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in difesa del MiSE. Il TAR, dichiarata con sentenze non definitive la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni d’illegittimità costituzionale, che sono state quindi sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale con sospensione dei giudizi in corso. Sempre in opposizione alle norme in questione, alcuni operatori hanno adito la causa al Tribunale Civile di Roma, basando la pretesa all’invarianza della tariffa agevolata sulla natura “privatistica” delle Convenzioni stipulate con il GSE. Anche in questi giudizi, le società attrici hanno chiesto preliminarmente la rimessione alla Corte Costituzionale. Per evitare indirizzi contrastanti nelle diverse sedi giudiziarie, specie in presenza di sentenze del TAR per il Lazio che affermano la giurisdizione amministrativa, il GSE ha sollevato regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di cui si attende la pronuncia.

Da dicembre 2015 sono stati incardinati una serie di ricorsi avanti al Tribunale Civile di Roma e al TAR del Lazio avverso i provvedimenti del GSE con i quali è stata avviata l’attività di recupero delle somme indebitamente percepite in eccesso a titolo di rivalutazione ISTAT dai soggetti che beneficiano del Primo Conto Energia. L’indebita percezione è stata riscontrata dal GSE a seguito della pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 4 maggio 2012, che ha affermato la portata interpretativa dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 6 febbraio 2006, in quanto volto a precisare un significato precettivo già desumibile dal Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005. Costituitosi in alcuni giudizi “pilota”, il GSE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione alla Corte di Cassazione per quanto riguarda i giudizi incardinati innanzi al Tribunale Civile, chiedendo che venga affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Per quanto afferisce, invece, ai giudizi pendenti davanti al TAR del Lazio, pur nella difficoltà derivante dal contrasto di giudicati del Consiglio di Stato (riguardanti parti diverse e l’effetto di tali giudicati su un D.M. avente natura di atto generale), le attese sono favorevoli alla posizione del GSE, anche visto il precedente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2012.

Si segnala, infine, che, a seguito della numerosità di verifiche in situ, al fine di riscontrare la corrispondenza dello stato realizzativo degli impianti fotovoltaici a quanto dichiarato (e asseverato) in fase di richiesta di am-

missione ai benefici previsti dai vari Conti Energia, il contenzioso generato dai provvedimenti decadenziali dalle tariffe, conclusivi delle verifiche stesse, è considerevolmente aumentato nel corso dell'anno 2015.

Tale tipologia di contenzioso ha avuto in passato generalmente esito favorevole per il GSE, a eccezione delle cause afferenti a provvedimenti di verifica che avevano accertato l'effettiva entrata in esercizio non in via diretta, ma rilevando la mancata produzione di energia alla data di entrata in esercizio dichiarata e nei giorni susseguenti, per impianti che avevano richiesto le tariffe del D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia). Pertanto, in base a una interpretazione di natura tecnica, si era ritenuto che non potessero considerarsi propriamente entrati in esercizio i suddetti impianti alla data dichiarata, conseguendone la decadenza dall'incentivazione a suo tempo concessa. Tale filone di contenzioso è stato definito in primo grado in senso non favorevole al GSE. Il giudizio di appello, proposto innanzi al Consiglio di Stato, ha confermato nel corso del 2015 quanto statuito in primo grado.

Per tutti i filoni sopra descritti non è possibile preventivare una stima del rischio derivante dall'esito negativo dei relativi giudizi.

IAFR E D.M. 6 LUGLIO 2012

Sono pendenti alcuni giudizi di fronte al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado per l'annullamento di provvedimenti del GSE aventi a oggetto il diniego della qualifica IAFR ovvero la revoca o l'annullamento della qualifica a suo tempo rilasciata.

Nel corso del 2014 e del 2015, in particolare, sono stati proposti numerosi ricorsi da parte di quegli operatori che avrebbero voluto avvalersi della previsione che consentiva l'accesso all'incentivazione ex D.M. 18 dicembre 2008, pur se in misura ridotta, per le iniziative completate ed entrate in esercizio entro il 30 aprile 2013. Nei casi in cui il GSE ha ritenuto, a seguito di istruttoria, di negare gli incentivi richiesti, i contenziosi che ne sono seguiti si sono conclusi generalmente a favore del GSE, in primo grado.

Si è sviluppato, inoltre, un ulteriore fronte di contenzioso a seguito degli esiti delle attività di verifica svolte dal GSE sugli impianti qualificati IAFR o sugli impianti incentivati mediante il regime FER, ove da queste attività siano emerse difformità tra quanto constatato nel corso delle verifiche e quanto dichiarato dai Produttori interessati in sede di qualifica o di procedura di ammissione. In particolare, in tale contesto, è stato sovente oggetto di impugnazione il provvedimento di annullamento in autotutela della qualifica IAFR o dell'ammissione al regime incentivante previsto per le FER e la conseguente decadenza dagli incentivi, con contestuale richiesta di recupero delle somme precedentemente riconosciute.

Tali dinieghi o decadenze, nella massima parte, sono stati motivati da carenze autorizzative, documentali o realizzative in fase di richiesta di incentivazione o in sede di successivo accertamento. In alcuni altri casi è stata accertata, invece, la carenza di requisiti configuranti criteri di priorità nella formazione delle graduatorie (l'anteriorità della data del titolo autorizzativo, la minor potenza indicata), che viceversa erano stati dichiarati come esistenti in fase di iscrizione ai registri. Riguardo a questi ultimi, il TAR nel 2015 ha confermato in sede di merito il proprio orientamento favorevole, già espresso per i contenziosi in tema di criteri di priorità del fotovoltaico.

Non è possibile, al momento, operare una stima del rischio derivante dai giudizi in questione, in quanto un'eventuale pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare l'obbligo per il GSE di riconoscere l'impianto come impianto a fonte rinnovabile e conseguentemente l'obbligo di incentivare la produzione elettrica.

CIP6 E SERVIZI AUSILIARI

Ai sensi della Delibera 2/06 dell'Autorità, riguardante la definizione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale, il GSE ha provveduto, a partire dal calcolo dei CV spettanti per l'anno 2010, a ricalcolare l'energia assorbita da detti servizi secondo le nuove indicazioni dell'AEEGSI.

Ciò ha comportato una sostanziale riduzione dei CV emessi nei confronti di svariati operatori che, in taluni casi, hanno ritenuto di opporsi davanti al TAR alle determinazioni assunte dal GSE. Quanto sopra è avvenuto anche con riferimento a impianti incentivati sulla base di convenzioni CIP6 e nell'ambito di un'attività di ricognizione delle stesse, con la differenza che, in tali casi, il GSE ha attuato il ricalcolo dell'energia assorbita dai servizi

BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione sulla gestione • Schemi di bilancio • Nota Integrativa • Attestazioni

ausiliari nell'ambito di istruttorie svolte in avalimento dell'AEEGSI, procedendo poi alla relativa valorizzazione economica all'esito di specifici provvedimenti emanati in tal senso da parte dell'Autorità stessa. Tale filone di contenzioso è stato definito dal Consiglio di Stato che, tra il 2014 e il 2015, ha accolto in linea di principio le posizioni espresse da GSE e AEEGSI.

Sempre con riguardo alle convenzioni CIP6, a seguito della ricognizione operata dai competenti uffici, sono insorti ulteriori contenziosi: da un lato, per la verificata decadenza di alcuni operatori, rinunciatari ab origine ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 79/99, come modificato dai commi 74 e 75 dell'articolo 1, della Legge 239/04; dall'altro, a seguito di taluni provvedimenti del GSE, di annullamento del riconoscimento concesso a suo tempo oppure di diniego del riconoscimento richiesto ex novo dai produttori dell'estensione del periodo incentivato a seguito di mancata produzione per cause di forza maggiore non accertate come tali. Tali ricorsi sono stati definiti in primo grado in senso favorevole al GSE, ma per essi pende ancora l'appello.

Non è possibile, al momento, operare una stima del rischio derivante dai giudizi in questione, in quanto un'eventuale pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare l'obbligo, da parte del GSE, di ricalcolare, con diversi parametri, l'entità dell'energia imputabile e, quindi, delle somme da recuperare.

COGENERAZIONE

A norma dell'articolo 4 della Delibera 42/02 dell'Autorità, i titolari di centrali che intendevano avvalersi dei benefici previsti per gli impianti di cogenerazione erano tenuti a inviare annualmente al GSE la documentazione atta a dimostrare che l'impianto medesimo rispettassee determinati indici (IRE e LT). Tuttavia, la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'art. 2, comma 8, del D.Lgs. 79/99, overosia che rispettava i requisiti stabiliti dalla Delibera AEEG 42/02, non ha avuto più accesso ai benefici summenzionati a decorrere dal 1° gennaio 2011, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 20/07, introduttivo del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento. Pertanto, il GSE si è visto costretto a dichiarare improcedibili le richieste presentate ai sensi della Delibera 42/02 per la produzione degli anni 2011 e 2012. Il contenzioso trae origine proprio da tali provvedimenti di improcedibilità. Con sentenze pubblicate a partire dal mese di febbraio 2015, il TAR del Lazio si è espresso a favore delle decisioni assunte dal GSE. È pendente l'appello dinanzi al Consiglio di Stato. A seguito dell'emanazione dei Decreti Ministeriali 4 agosto e 5 settembre 2011 si segnala, inoltre, l'impugnazione proposta da svariati operatori avverso i provvedimenti di diniego del riconoscimento del funzionamento dell'impianto come cogenerativo ad alto rendimento. Nel 2015 si sono avute le prime sentenze favorevoli per il GSE. Tuttavia, in pendenza dei termini di impugnazione, non è possibile, al momento, operare una stima del rischio derivante dall'esito negativo dei giudizi.

CERTIFICATI BIANCHI E CONTO TERMICO

In materia di Certificati Bianchi, sono stati promossi numerosi ricorsi nei confronti del GSE. Questi hanno avuto a oggetto l'aspetto dei calcoli effettuati per la dimostrazione dei risparmi energetici ottenuti a seguito degli interventi effettuati, la cumulabilità dell'incentivo rispetto ad altre forme di erogazioni statali e aspetti procedurali collegati alle modalità di accesso all'incentivazione.

Da segnalare, in particolare, la vicenda che ha riguardato le schede tecniche e le linee guida revocate del D.M. del 22 dicembre 2015. Il GSE, difatti, aveva già proceduto in precedenza a tale Decreto a disapplicare le schede e le linee guida, poi revocate, o ad annullare e rimodulare gli incentivi concessi in base a esse, laddove non risultassero congruenti con parametri di ragionevolezza tecnica. Gli operatori interessati da tali interventi hanno, per la maggior parte, proposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio che, in sede cautelare, ha affermato che il diverso calcolo del risparmio energetico svolto dal GSE e la conseguente diversa quantificazione dei TEE apparivano motivati con argomenti derivanti da dati desunti dalla legittima attività di controllo e verifica della documentazione, nonché dall'applicazione di parametri coerenti con la finalità dei benefici.

Quanto al Conto Termico, gli aspetti che hanno originato i contenziosi sono quelli relativi alla cumulabilità dell'incentivo rispetto ad altre forme di erogazioni statali e alle modalità di accesso all'incentivazione. Si è in attesa degli esiti del giudizio di primo grado, a oggi non risulta possibile operare una stima del rischio.

GARANZIE D'ORIGINE

Fra le competenze istituzionali del GSE rientra quella di determinare, per ogni anno di riferimento, se gli operatori sottoposti all'obbligo previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 79/99 vi abbiano ottemperato. A tal fine, gli operatori possono importare energia da fonti rinnovabili dall'estero, purché il mix energetico di provenienza sia adeguatamente comprovato mediante Garanzie d'Origine. Proprio in ordine alla conformità o meno di tali garanzie al quadro normativo comunitario di riferimento e del conseguente assolvimento o meno degli obblighi sopra citati, sono insorti contenziosi tra alcuni operatori e il GSE in merito ai quali il Consiglio di Stato, alla luce del recente pronunciamento da parte della Corte di Giustizia Europea a seguito di rinvio incidentale, ha affermato che il diritto comunitario non consente mai di applicare alle importazioni da Paesi Extra UE meccanismi di esenzione dall'obbligo di acquisto dei Certificati Verdi, salva l'ipotesi in cui con tali Paesi terzi l'Unione abbia stipulato una convenzione per l'estensione del sistema delle Garanzie di Origine.

CONTENZIOSI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI: RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZI CIVILISTICI

A seguito della introduzione della previsione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, ossia il Codice del Processo Amministrativo, è prevista la possibilità di richiedere la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. In taluni casi, riguardanti atti di diniego di ammissione alle tariffe incentivanti, i ricorsi amministrativi avverso il GSE hanno avuto a oggetto tale richiesta di risarcimento, in forma autonoma o nell'ambito di una impugnazione più ampia, con particolare riferimento ai casi di perdita di chance e/o di inerzia amministrativa nell'ambito dei procedimenti di competenza.

Si segnalano, inoltre, numerosi casi di contenziosi civili sorti nel 2014 e proposti dai produttori avverso agli effetti di provvedimenti amministrativi del GSE in tema di incentivazione della fonte solare fotovoltaica o avverso alla determinazione delle misure di produzione secondo quanto definito dal quadro normativo e regolatorio. In tutti questi casi il GSE dispiegherà le sue difese a partire dal difetto di competenza del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo.

Costi e ricavi inerenti alla movimentazione dell'energia

Relativamente ad alcune poste economiche di ricavo e costo inerenti all'energia elettrica, si è proceduto alla rilevazione contabile sulla base delle migliori informazioni disponibili al momento della preparazione del presente bilancio. La modalità di rilevazione dei flussi di energia, propria dell'attuale sistema elettrico, prevede infatti in diversi casi l'utilizzo di dati basati su stime e autocertificazioni dei produttori, gestori di rete e imprese di vendita che potrebbero essere oggetto di successive rettifiche. L'adozione di queste informazioni ha comportato, e potrebbe comportare nei bilanci dei futuri esercizi, l'iscrizione di sopravvenienze attive e passive. Tali sopravvenienze, sulla base del quadro regolatorio vigente, se non riferite a componenti specifiche di remunerazione del GSE, avrebbero natura passante sui risultati economici dei futuri esercizi.

BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione sulla gestione • Schemi di bilancio • Nota Integrativa • Attestazioni

Conto economico

Valore della produzione

EURO **31.012.733** MILA

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

EURO **30.562.888** MILA

La composizione del saldo al 31 dicembre 2015 è qui di seguito illustrata.

EURO MILA	2014	2015	VARIAZIONE
Ricavi da vendita energia	17.709.297	16.830.600	(878.697)
Contributi da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	13.484.928	12.789.255	(695.673)
Ricavi da vendita Certificati Verdi	770.458	799.267	28.809
Ricavi da prestazioni tecnico-scientifiche	2.004	2.231	227
Ricavi per misure transitorie Stoccaggio Virtuale gas	4.008	—	(4.008)
Altri contributi	10.446	14.291	3.845
Altri ricavi relativi all'energia	95.828	127.244	31.416
TOTALE	32.076.969	30.562.888	(1.514.081)

Rispetto all'anno precedente la voce si decrementa complessivamente di Euro 1.514.081 mila per l'effetto combinato dei seguenti fenomeni:

- riduzione dei ricavi da vendita energia (Euro 878.697 mila). Tale decremento è da ascrivere in primo luogo a una riduzione delle vendite di energia effettuate dal GME sul Mercato Elettrico a pronti e a termine (Euro 126.988 mila) a seguito della riduzione dei volumi di energia scambiati sul MTE, solo in parte compensata dall'incremento che ha interessato invece il mercato a pronti. Risultano in diminuzione anche le vendite di energia nei confronti dei soggetti che operano sul Mercato Tutelato da parte di AU (Euro 778.197 mila), mentre un aumento ha riguardato i ricavi da vendita della controllante (Euro 34.315 mila) per effetto dei corrispettivi di sbilanciamento;
- riduzione dei contributi da CSEA (Euro 695.673 mila). Tali contributi sono composti essenzialmente dai contributi che la CSEA eroga a favore del GSE per la copertura dei costi sostenuti in relazione alle attività di incentivazione e ritiro dell'energia (Euro 12.716.547 mila). In misura minore, la voce comprende anche i contributi che la CSEA eroga a favore di RSE per attività di ricerca (Euro 28.423 mila) e a favore di AU per lo Sportello del Consumatore, il Monitoraggio Retail e il Servizio di Conciliazione (Euro 8.601 mila).

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

EURO **10** MILA

La voce si riferisce esclusivamente ai lavori in corso per ricerche commissionate alla controllata RSE, le cui attività si concluderanno prevedibilmente nell'esercizio 2016.